

CAMERA DEI DEPUTATI ^{Doc. XXII} n. 18

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BENVENUTO, VIOLANTE, OLIVIERI, MICHELE VENTURA, LETTIERI, NESI, PISTONE, BOATO, RUZZANTE, GAMBINI, QUARTIANI, BRESSA, BRUGGER, VIANELLO, ABBONDANZIERI, BETTINI, CARBONI, CHIANGIALE, DETOMAS, FLUVI, GALEAZZI, LOLLI, MAGNOLFI, RAFFAELLA MARIANI, MARIOTTI, MAURANDI, NANNICINI, NIGRA, OTTONE, PIGLIONICA, PREDÀ, RANIERI, SANDRI, SERENI, TOLOTTI, WIDMANN, ZELLER, COLLÈ, BIMBI, SANDI, FOLENA, SCIACCA, SEDIOLI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione dei titoli pubblici argentini presso i risparmiatori privati italiani nel periodo 1998-2002

Presentata l'8 aprile 2004

ONOREVOLI COLLEGHI! — La « crisi finanziaria Argentina » ha avuto ufficialmente inizio il 23 dicembre 2001, allorché il Governo argentino ha dichiarato la moratoria sul debito, congelando il pagamento degli interessi e sospendendo il rimborso dei capitali in scadenza.

Tale *default* è il primo caso di crisi finanziaria di uno Stato sovrano in cui sia rimasto coinvolto — e, purtroppo, nella maggior parte nel nostro Paese — un così alto numero di investitori privati.

Secondo dati di fonte argentina, la distribuzione geografica del debito da ristrutturare si presenta come segue:

Argentina 38,4 per cento;
Italia 15,6 per cento;
Svizzera 10,3 per cento;
Stati Uniti 9,1 per cento;
Germania 5,1 per cento;
Giappone 3,1 per cento;
altri 18,4 per cento.

È inoltre nozione ormai pacificamente accertata che, ovviamente al di fuori della stessa Argentina, è il nostro Paese quello in cui — a differenza di altri, anche e soprattutto per la virtuale inesistenza di investitori istituzionali del tipo dei fondi pensione — i « *bond* » sono fluiti direttamente nei portafogli delle famiglie.

Sempre secondo dati di fonte argentina, l'esposizione globale italiana si stima in 12,4 miliardi di dollari USA, pari a circa il 27 per cento del debito totale argentino verso controparti private; le obbligazioni sono finite, nell'ultimo scorcio degli anni duemila, nelle mani spesso inconsapevoli di centinaia di migliaia di nuclei familiari (oltre 350 mila secondo le stime della *Task Force* Argentina (TFA), l'Associazione creata da otto fra i maggiori gruppi bancari italiani sotto gli auspici dell'Associazione bancaria italiana; un numero maggiore, fra i 500 e i 600 mila, secondo i dati di fonte argentina). Giova comunque ricordare che, sempre secondo la TFA, il controvalore nominale nei portafogli dei privati risparmiatori italiani è ancora superiore, attingendo il livello del 95 per cento di circa 14 miliardi di euro, vale a dire 13,3 miliardi di euro.

Premesso che a partire dalla suddetta data del 23 dicembre 2001 le cedole maturate non sono più state onorate, anche dal punto di vista del capitale la situazione si sta facendo sempre più pesante con il trascorrere del tempo, considerato che, come indica la fonte argentina, circa la metà delle 87 emissioni (su un totale di 99) collocate in Italia scadrà entro il 2004-2005 e ben il 90 per cento entro l'anno 2009. Peraltro, anche l'alternativa della vendita dei « *bond* » argentini rimane di fatto preclusa a causa di una quotazione che si aggira stabilmente intorno al 25 per cento del valore facciale.

Le dimensioni del disagio economico e sociale in parte già verificatosi a seguito della mancata liquidazione degli interessi a partire dall'inizio dell'anno 2002, ma soprattutto quelle dell'emergenza economica e sociale che si prepara in vista del possibile probabile mancato rimborso del capitale via via in scadenza, si compendia

nelle seguenti stime di fonte TFA (interessa rilevare che all'Associazione hanno aderito 468 banche operanti in Italia su un totale di circa 800: è facile arguire che tutte hanno collocato presso la propria clientela quantità, maggiori o minori, di « *bond* » argentini):

controvalore detenuto da investitori italiani: 14,056 miliardi di euro;

controvalore nominale medio presente nei portafogli della clientela: 37.000 euro;

numero dei conti titoli interessati: 367.819, di cui circa 20.000 costituiti per oltre la metà da titoli argentini.

Di fronte a siffatta emergenza economica e sociale nazionale occorre, sfruttando il non molto tempo che resta davanti a noi prima dell'affollarsi delle scadenze dei « *bond* », condurre un'inchiesta parlamentare, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione e degli articoli 140-142 del Regolamento della Camera dei deputati, sulle circostanze che hanno portato, nel periodo 1998-2002, alla predetta abnorme diffusione, le cui dimensioni occorre accertare ufficialmente, dei titoli pubblici argentini fra i risparmiatori italiani; sui comportamenti dei soggetti che hanno a qualsiasi titolo contribuito a tale diffusione; nonché sull'adeguatezza dell'informazione fornita al pubblico, da parte di chi vi era tenuto nel quadro dei rapporti professionali fiduciari, circa il livello e il progressivo deterioramento dei « *rating* » internazionalmente assegnati alla Repubblica argentina.

Secondo la presente proposta di inchiesta parlamentare, la Commissione parlamentare di inchiesta — la quale, secondo le ricordate disposizioni normative, procederà alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria — sarà composta da venti deputati nominati, in proporzione ai rispettivi gruppi parlamentari ma assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito, dal Presidente della Camera dei deputati. La Commissione stessa eleggerà il proprio Ufficio di

presidenza. I poteri di audizione e raccolta di testimonianze e di richiesta di atti e documenti, gli obblighi di segretezza e in generale l'organizzazione interna della Commissione seguiranno il modello, ormai stabilizzato, proprio delle analoghe Commissioni parlamentari di inchiesta.

La Commissione dovrà concludere i lavori entro il termine, obiettivamente piuttosto breve, ma suggerito della ricordata incombenza delle scadenze dei titoli argentini, di tre mesi dalla sua costituzione, per poi riferire alla Camera dei deputati entro il mese successivo.

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

—

ART. 1.

(Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione dei titoli pubblici argentini presso i risparmiatori privati italiani nel periodo 1998-2002).

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione dei titoli pubblici argentini presso i risparmiatori privati italiani nel periodo 1998-2002, di seguito denominata « Commissione », con il compito di:

a) accertare le circostanze che hanno portato, nel periodo 1998-2002, alla diffusione dei titoli pubblici argentini fra i risparmiatori privati italiani;

b) verificare i comportamenti, compresi i differenziali fra i prezzi di acquisto e i prezzi di collocamento, dei soggetti che hanno contribuito alla diffusione fra il pubblico delle varie emissioni dei titoli di cui alla lettera a);

c) riscontrare se il pubblico dei risparmiatori privati italiani sia stato adeguatamente informato circa il livello e il progressivo deterioramento dei « rating » della Repubblica argentina.

ART. 2.

(Composizione della Commissione).

1. La Commissione è composta da venti deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.

2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari, ai sensi dell'articolo 20, commi 1, 2, 3 e 4, del Regolamento della Camera dei deputati.

ART. 3.

(Testimonianze).

1. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per i segreti di Stato, d'ufficio e professionale si applicano le norme vigenti in materia.

ART. 4.

(Richiesta di atti e documenti).

1. La Commissione può richiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti. Gli atti e i documenti acquisiti sono comunque coperti dal segreto di cui all'articolo 5 qualora attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti diversi da quelli di cui al comma 1 non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

ART. 5.

(Segreto).

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le notizie, gli atti e i documenti acquisiti nelle sedute segrete ovvero gli atti e i documenti di cui all'articolo 4.

2. La diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti dei quali è stata vietata la divulgazione è punita ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 6.

(Organizzazione interna).

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

ART. 7.

(Durata).

1. La Commissione conclude i propri lavori entro tre mesi dalla data della sua costituzione ed entro i successivi trenta giorni presenta alla Camera dei deputati una relazione conclusiva.